

SUCCESSIONI**Il testamento batte
la legge coranica**Barone-Liotta a pag. **IV***Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo importante riferimento per i **notai*****Testamento-legge coranica 1-0****Successione e sharia: l'atto di volontà è prevalente****DI ANSELMO BARONE
E GIOVANNI LIOTTA**

Successione e sharia: per la Corte europea dei diritti dell'uomo il testamento pubblico prevale sulla legge coranica. Con sentenza nel caso Molla Sali c. Grecia (ricorso n. 20452/14), la Grande Camera ha condannato la Grecia per aver violato l'articolo 14 della Cedu (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà). A ricorrere era stata una donna, cittadina greca sposata con un membro della comunità musulmana della Tracia, la quale per testamento del marito, redatto da un **notaio** secondo le norme del codice civile greco, aveva ottenuto l'intero patrimonio del coniuge. Secondo le due sorelle del de cuius, però, la redazione di un testamento pubblico risultava in contrasto con le norme dettate dalla sharia, vigenti per quella comunità in base ai trattati di Sevres del 1920 tra le forze alleate e l'impero ottomano e di Losanna del 1923, ratificati dalla Grecia e rimasti in vigore anche dopo l'adozione del vigente codice civile. Tanto il Tribunale di primo grado, quanto la Corte d'appello avevano accertato la sussistenza di una discriminazione inaccettabile fondata su convinzioni religiose. Al contrario, la Corte di cassazione aveva ribaltato il verdetto, considerando come legge applicabile al soggetto in questione il diritto successorio musulmano. La Corte europea si è pronunciata a favore della ricorrente, facendo rientrare nella fattispecie del succitato articolo 14 «le cir-

costanze in cui i trattamenti sfavorevoli a un individuo siano legate alla situazione o alla protezione di un'altra persona», concludendo che la ricorrente avesse subito un trattamento discriminatorio, ingiustificato e sproporzionato e osservando che ritenere che il testamento di un cittadino greco di confessione musulmana, redatto davanti a un **notaio**, non abbia alcun effetto giuridico, non trova spazio in altri ordinamenti di Paesi che hanno ratificato la Cedu e che rispettano le minoranze, tanto più che l'impossibilità della scelta di legge produce nella specie un effetto paradossale perché conduce a un risultato, quello di privare la moglie dell'eredità, che il de cuius non voleva e che, anzi, si appalesa in antitesi con la sua volontà. «Lo Stato», ha affermato la Corte, «non può assumere un ruolo di garanzia dell'identità minoritaria di un gruppo specifico a discapito del diritto dei membri di questo gruppo di scegliere se appartenere o meno ad esso, ovvero se seguire o meno i costumi e le norme di questo». Ogni cittadino deve quindi mantenere il diritto all'autodeterminazione, dovendo essere libera la scelta di sottostare o meno al regime particolare di una data minoranza. Non a caso l'articolo 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle minoranze sancisce che nessuno svantaggio può derivare dalla sola circostanza di appartenere a una minoranza. Così riassunto il caso deciso dalla Corte di Strasburgo, appare importante inquadrarne gli effetti nell'ambito dell'attività quotidiana del **notaio** chia-

mato a ricevere un atto che riguardi beni così ereditati o a ricevere un testamento in ipotesi analoga o riconducibile a quella del caso Molla Sali. Le decisioni della Corte di Strasburgo, infatti, pur non avendo la forza delle sentenze della Corte di giustizia, cui va riconosciuta efficacia ultra partes ed erga omnes, ovvero il valore di ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, vanno intese come modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi e impongono pertanto al **notaio**, in presenza di un contrasto tra la norma interna e quella della Cedu, di applicare la prima con una sua interpretazione conforme alla Convenzione. Ove ciò non sia possibile e non potendo il **notaio** sollevare la questione di legittimità costituzionale (come invece può e deve fare un giudice nello stesso caso), dovrà comportarsi per come a oggi fa per qualunque norma della cui legittimità costituzionale dubiti. In ogni caso, però, dovrà fornire la propria consulenza necessaria e opportuna al cliente per informarlo sugli strumenti che questi ha a sua disposizione per conseguire in via giudiziaria la tutela di quei valori che, anche attraverso la Cedu e la «sua» Corte, il nostro ordinamento riconosce.

© Riproduzione riservata ■

